



L. 241/90 •

L. 142/90 •

CONFERENZA DEI SERVIZI •

LEGGE BASSANINI •

ACCORDO PROGRAMMA •

LA PROGR. NEGOZIATA •

PRINCIPIO PARALLELISMO •

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

► COSA HA INTRODOTTO DI RILEVANTE LA L. n. 241/90?

E' la cosiddetta "legge sulla trasparenza del procedimento amministrativo". Ha introdotto l'obbligo per le P.A. (pubbliche amministrazioni) di stabilire termini certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi e di determinare per ognuno di essi un **responsabile del procedimento**, ha sancito la possibilità per qualunque soggetto portatore di interessi pubblici di intervenire nel procedimento, e l'obbligo per le P.A. di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti interessati, di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa. Ha riconosciuto il **diritto di accesso ai documenti amministrativi** normando le modalità di attuazione. Ha introdotto l'**istituto della conferenza dei servizi** per l'esame e l'approvazione di opere e lavori pubblici, esteso anche ad interventi minori promossi da privati e a seguito l'introduzione dello **sportello unico dell'edilizia**.

A CHE SERVE LA CONFERENZA DEI SERVIZI?

Si utilizza qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. Oppure quando si debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre P.A., il vantaggio sta nel fatto che si esprimono contemporaneamente più pareri con accorciamento dei tempi. Questa può essere richiesta anche da un privato e indetta dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico.

IN CHE CONSISTE L'ACCORDO PROGRAMMA E DA CHI È PROMOSSO?

E' promosso dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni di amministrazioni statali.

L'accordo programma consiste nell'approvazione unanime dei soggetti coinvolti (Presidente della Regione) e della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Se approvato con decreto del Presidente della Regione determinerà le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

COSA DEVE INDICARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO?

Attività ed interventi da realizzare con i relativi tempi e modalità di attuazione, i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi, gli eventuali accordi programma, le eventuali conferenze dei servizi, i procedimenti per la definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo, le risorse finanziarie per le diverse tipologie di intervento.

DA CHI È PROMOSSO IL PATTO TERRITORIALE?

Da enti locali, parti sociali, soggetti pubblici e privati con gli stessi contenuti dell'accordo di programma quadro, caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale.

► CHE COSA DICE LA L. n. 142/90?

Introduce norme sulla trasparenza, effettua un ordinamento alle autonomie locali, distingue nettamente compiti politici e gestionali, introduce accanto a Provincie e Comuni le Città metropolitane ed inserisce un ulteriore strumento di concertazione che ha trovato largo impiego, cioè l'accordo programma.

E' stata in parte abrogata a seguito dell'entrata in vigore del DLgs n. 267/00 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" nel quale è confluita la disciplina:

- programmazione negoziata
- intesa istituzionale di programma
- accordo di programma quadro
- patto territoriale
- contratto di programma
- contratto di area

DA CHI È STIPULATO IL CONTRATTO DI PROGRAMMA?

E' stipulato tra amministrazione statale competente, le grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese, rappresentanze di distretti indu-

striali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.

CHE TIPO DI STRUMENTO È IL CONTRATTO DI AREA?

E' uno strumento operativo concordato tra amministrazioni locali, operai, datori di lavoro ed altri soggetti interessati per la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti.

CHE COS'È LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA?

Regolamenta e concorda interventi diversi tra soggetti pubblici e privati per l'attuazione di interventi diversi che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza.

► QUALI SONO I LINEAMENTI PRINCIPALI DELLA LEGGE BASSANINI?

La **L. n. 59/97** integrata e modificata da la **L. n. 127/97** e **L. n. 191/98**, Bassanini Bis e Ter, per il processo di alleggerimento delle funzioni statali e di ammodernamento delle P.A. secondo un modello di amministrazione orientato all'utente.

La legge introduce una logica innovativa rispetto al trasferimento di funzioni alle regioni specificando i compiti mantenuti allo Stato e stabilendo il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni relative alla cura degli interessi locali ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nonché di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nei rispettivi territori.

Inoltre si attiva il superamento del "principio di parallelismo" tra funzione legislativa e funzione amministrativa delle regioni oltre al conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

La legge affronta altri tre importanti argomenti:

- Riforma delle amministrazioni centrali, enti pubblici e delle istituzioni scolastiche
- Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi
- Completamento della riforma del pubblico impiego

Recentemente questi argomenti sono stati integrati dal “T.U. sulla semplificazione amministrativa” DLgs 28 dicembre 2000 n. 41.

► CHE MODIFICHE HA INTRODOTTO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE?

La L. 18 ottobre 2001 n. 3 definisce che il legislatore regionale è ormai del tutto parificato a quello statale; *“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione”* nel nuovo art. 114 inoltre la Repubblica non è più ripartita in Regioni, Province e Comuni ma è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Tutto ciò sempre nell’osservanza del vincolo reciproco di cooperazione e collaborazione tra Stato e Regioni, principio che trova fondamento nell’art. 5 della Costituzione e che è stato ripetuto dalla L. 5 giugno 2003 n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 15 ottobre 2001 n. 3, c.d. “Legge la Loggia”.

COSA SANCISCE LA L. 18 ottobre 2001 n. 3 IN BASE AL TRASFERIMENTO DI POTESTÀ E FUNZIONI ALLE REGIONI?

All’art. 117 era riconosciuta alle Regioni la potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: la legislazione regionale si configurava dunque come concorrente rispetto a quello dello Stato potendo intervenire nelle materie di competenza con norme integrative rispetto a quelle statali o anche innovative, ma sempre nei limiti dei principi fondamentali previsti dalla legge.

COSA PREVEDEVA IL PRINCIPIO DEL PARALLELISMO?

All’art. 118 della L. 18 ottobre 2001 n. 3 si assegnavano alle Regioni le connesse funzioni amministrative, stabilendo il cosiddetto principio del parallelismo: tendenziale coincidenza tra sfera della potestà legislativa e sfera dell’autonomia amministrativa.

Sempre l’art. 118, inoltre, riconosceva allo Stato la facoltà di delegare l’esercizio di altre funzioni amministrative.

► **QUANDO SI È ATTUATA L'EFFETTIVA AUTONOMIA REGIONALE?**

L'effettiva attivazione delle autonomie regionali avvenne molti anni dopo l'entrata in vigore della costituzione 1948.

In particolare la L. 16 maggio 1970 n. 281 delegò il Governo a provvedere con decreti legislativi quanto necessario per regolare simultaneamente per tutte le Regioni il trasferimento delle funzioni amministrative e del relativo personale statale.

Tra gli 11 decreti che ne scaturirono quello emanato con DPR 15 gennaio 1972 n. 8 trasferiva le funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; tra esse ricordiamo: l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento, dei Piani Regolatori Generali, dei Piani Particolareggiati e dei regolamenti edilizi comunali.

QUANDO FU EFFETTUATO E COMPLETATO IL TRASFERIMENTO DEI POTERI ALLE REGIONI?

Prima con la Legge delega 22 luglio 1975 n. 382, a cui seguì il fondamentale DPR 24 luglio 1977 n. 616, che disponeva organicamente il trasferimento delle funzioni amministrative ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato aggiungendo, a norma dell'art. 118 della Costituzione, la delega di altre funzioni: tra queste fondamentale la delega delle funzioni per la protezione del paesaggio disposta tuttavia conservando al Ministero per i Beni Culturali il potere di integrare gli elenchi delle località protette e di inibire o sospendere lavori per esse pregiudizievoli.

in SINTESI

La riforma della Pubblica Amministrazione

L. 281/70: istituzione delle Regioni.

DPR 15 gennaio 1972 n. 8: con il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni vengono trasferite a quest'ultime le competenze legislative sui Piani Territoriali di Coordinamento, Piani Regolatori Generali, Piani Particolareggiati, Regolamenti Edilizi Comunali. Il trasferimento viene completato da: L. 382/75, DPR 616/77 (24 luglio 1977); questi provvedimenti riguardano le competenze definite dall'art. 117 della Costituzione, più quelle dell'art. 118 (delega per il Paesaggio).

L. 400/88: istituzione della Conferenza permanente per le province di Trento e Bolzano.

Tutti questi provvedimenti attuano il decentramento delle competenze secondo il principio del cosiddetto parallelismo fra Stato e Regioni.

Nel 1990, con la Legge Bassanini, inizia la riforma della pubblica amministrazione per renderla più efficiente e più trasparente; si introduce l'autocertificazione.

L. 142/90

1. Distinzione fra compiti politici e gestionali
2. Introduzione del concetto di città metropolitana
3. Introduzione e definizione dell'Accordo di Programma (art. 27)

L'accordo di programma è promosso dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco; è un'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni; richiede il consenso unanime degli enti coinvolti; gli atti relativi sono pubblicati sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione)

L. 241/90 – Nuove norme in tema di diritto amministrativo

1. Definisce, per la Pubblica Amministrazione, criteri di
 - a) economicità
 - b) efficienza
 - c) pubblicità
2. Stabilisce la figura del Responsabile del procedimento
3. Sancisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi
4. Istituisce lo Sportello Unico dell'Edilizia
5. Introduce e definisce la Conferenza dei Servizi (art. 14, comma 1): è la sede in cui si confrontano e contemperano gli interessi dei vari Enti pubblici coinvolti nel procedimento; può essere richiesta anche da un privato, quindi anche da un professionista.

L. 662/96 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Legge finanziaria)

Art. 1, comma 203, 209, 214: precisano gli strumenti attuativi dell'accordo di programma

- ✓ programmazione negoziata
- ✓ intesa finanziaria programmata
- ✓ accordo di programma quadro: deve indicare attività e interventi con modalità e tempi di attuazione
- ✓ patti territoriali: accordo fra soggetti pubblici e privati per specifici interessi
- ✓ contratto di programma: fra amministrazione statale e imprese per la programmazione
- ✓ contratto d'area

L. 59/97 e L. 127/97 - Bassanini bis e ter

Ammodernamento della Pubblica Amministrazione: orientamento all'utente
Distinzione delle funzioni tra Stato e Regioni: si definiscono i compiti da attribuire alle Regioni, le altre materie restano di competenza dello Stato centrale.
 Si supera il concetto di parallelismo legislativo. Inoltre il concetto di delega è sostituito da quello di conferimento (delle materie di competenza alle Regioni).

DLgs 112/98

Riforma dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni scolastiche

Delegificazione: semplificazione delle pratiche amministrative

Riforma del pubblico impiego

L. 3/01 – Riforma del Titolo V della Costituzione

La legge modifica gli artt. 114 e 117 della Costituzione:

- ✓ Il legislatore regionale è parificato a quello nazionale.
- ✓ Si definisce l'elenco delle competenze dello Stato centrale, mentre le rimanenti sono conferite alle Regioni

Si supera il concetto di parallelismo legislativo e si introduce quello di legislazione concorrente.

L. 382/75 e L. 616/77

Trasferimento delle funzioni amministrative e delega per la protezione del paesaggio.

TUTELA •
LEGGE GALASSO •
CONDONO PAESAGG. •
LA VIA •
L. 1497/39 •
COD. BENI CULT. •
n. 42/2004 •



PAESAGGIO
BENI CULTURALI

2

► **QUAL È LA PRIMA LEGGE CHE PARLA DI TUTELA DI BELLEZZE PANORAMICHE INDIVIDUE E D'INSIEME, NATURALI, VINCOLI E BENI IMMOBILI DI VALORE?**

La L. 29 giugno 1939 n. 1497.

Individua 4 categorie di beni:

- BELLEZZE INDIVIDUE

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale;
- le ville, i giardini, i parchi che si distinguono per la loro comune bellezza;

- BELLEZZE D'INSIEME

- i complessi che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri, i punti di vista o di belvedere.

La procedura per l'assoggettamento a vincolo di beni o località rientranti in una delle predette categorie è rimasta pressochè sempre intatta nel tempo. La legge conteneva un ulteriore mezzo per superare le complessità specifiche, cioè il "Piano Territoriale Paesistico", fondamentale strumento di organica pianificazione, che costituisce la parte più qualificante della legge. Rimasto a lungo facoltativo e scarsamente utilizzato, è stato introdotto poi nella parte urbanistica della L. n. 1150/42.

► **QUALI SONO I PUNTI PRINCIPALI DELLA LEGGE GALASSO?**

Ha introdotto una speciale categoria di beni sottoposti a vincolo paesistico per legge:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300m dalla linea di battigia;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300m dalla linea di battigia;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente i 1600 m s.l.m. per la catena alpina e 1200 m s.l.m. per la catena appenninica;
- i ghiacciai ed i circoli glaciali;

- i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- i territori coperti da foreste e da boschi;
- le aree assegnate alle università agrarie;
- le zone umide;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

PERCHÈ È STATA IMPORTANTE LA LEGGE GALASSO?

Per l'intenzione di proteggere il paesaggio non per singole emergenze di speciale pregio ma per vasti ambiti territoriali, con riferimento a specifiche categorie di beni individuate secondo la concezione del paesaggio sostanzialmente geografica che salvaguardasse le zone del territorio nazionale ricadente nelle fasce territoriali protette. Ma la maggiore forza della legge sta nell'obbligo per le Regioni di redigere i Piani Territoriali Paesistici o i Piani Urbanistico-Territoriali con valenza paesistica. Quindi l'ambiente diventa giuridicamente un bene distinto dal paesaggio come bene culturale assumendo un connotato naturalistico autonomo.

► QUAL È STATO IL PRIMO “TESTO UNICO” IN MATERIA DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI?

Il DLgs 29 ottobre 1999 n. 490, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”.

COSA HA INTRODOTTO?

Ha introdotto un aggiornamento della materia in relazione al raccordo delle competenze statali e regionali alla normativa emanata negli anni novanta in materia di semplificazione e decentramento delle procedure amministrative, alla procedura di valutazione impatto ambientale (VIA), iter per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come **procedura transitoria** o **procedura a regime**.

QUALI SONO LE APPLICAZIONI DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO?

La Convenzione si applica a tutto il territorio degli stati membri e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e perurbani, concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati.

Quindi il superamento della tutela del paesaggio per episodi eccezionali e la necessità di una pianificazione paesistica diffusa. La convenzione è nata con l'apertura e la firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, a Firenze il 19 luglio 2000.

► **QUALI CONCETTI ESPRIME IL DLgs 22 gennaio 2004 n. 42 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”?**

Il concetto più importante espresso dal codice è sicuramente quello del paesaggio cioè la definizione ampliata a connotati evoluti e al passo con l'Europa e le esigenze attuali.

Per paesaggio si intendono le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni e che la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. L'art. 1, lett.a, della Convenzione Europea del Paesaggio cita *“Paesaggio”*: *designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione dei fatti naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.*

► **COME FUNZIONA IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAL DLgs 157/06 ALLA III PARTE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?**

Le principali variazioni introdotte nel Codice dal DLgs 157/06 si trovano nella definizione dei beni oggetto di tutela, cioè i beni sottoposti a vincolo paesistico su specifico provvedimento dell'Autorità competente che ne dichiara il notevole interesse pubblico, ed i beni sottoposti a vincolo paesistico per legge ai sensi della L. n. 431/85 (Legge Galasso). Nel nuovo codice le due categorie permangono, ma ne viene aggiunta una terza “i Beni Tipizzati” sottoposti a tutela dai Piani Paesaggistici. Da qui l'introduzione da parte del DLgs n. 157/06 del concetto di tipiz-

zazione che riguarda immobili o aree diversi da quelli rientranti nelle altre due tipologie di beni.

► CHE COS'È LA RELAZIONE PAESAGGISTICA?

Nasce con il DPCM 12 dicembre 2005, che definisce i contenuti della relazione corredata congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare l'istanza di autorizzazione paesaggistica tanto nella procedura transitoria che in quella a regime.

► COME FUNZIONA IL CONDONO PAESAGGISTICO E QUALE LEGGE LO STIPULA?

La **L. n. 308/04** ha introdotto l'istituto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica noto come "condono ambientale". Contiene i dispositivi sanzionatori e di violazione della normativa di tutela del paesaggio, amministrativi e penali.

Si delineano quindi due punti fondamentali per l'*accertamento di compatibilità paesaggistica*:

- FORMA "ORDINARIA O A REGIME":

- a) lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi;
- b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- FORMA "STRAORDINARIA":

- a) tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o altrimenti siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
- b) i trasgressori abbiano preventivamente pagato:
 - la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del DLgs n. 42/04 (sanzione amministrativa) maggiorata da 1/3 alla metà;
 - una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall'Autorità ammini-

strativa competente all'applicazione della sanzione di cui al punto precedente.

► A COSA FA RIFERIMENTO IL PROGETTISTA O TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE?

Al Codice dell'Ambiente DLgs 3 aprile 2006 n. 152. Il provvedimento reca il titolo: "Norme in materia ambientale" ma anche definito con "Codice dell'Ambiente", è in corso un'ampia riscrittura ed una dichiarazione di inefficacia con diversi decreti attuativi ministeriali e interministeriali.

CHE COS'È LA VIA?

E' una procedura tecnico-amministrativa finalizzata ad individuare gli effetti di una determinata opera, pubblica o privata, sul contesto ambientale ed a verificarne la compatibilità con esso. E' stata introdotta dall'art. 6 della L. n. 349/86 con la quale è stato istituito il Ministero dell'Ambiente, a seguito dell'emanazione della Direttiva della Comunità Europea n. 337 del 27 giugno 1985.

Attualmente è legiferata dal DLgs n. 152/06 che fornisce le categorie di opere assoggettate alla procedura organizzate secondo due elenchi di competenza regionale. La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di opere ed interventi nelle categorie dell'art. 23 viene sperimentata in sede statale, con competenza del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nei casi in cui si tratti di:

- opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all'esercizio da parte di organi dello Stato;
- opere o interventi localizzati sul territorio di più regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più regioni;
- opere o interventi che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Al di fuori di questi casi la valutazione dei progetti per opere ed interventi (art. 23) viene svolta in sede regionale o provinciale.

QUALI SONO GLI ASPETTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA CON RIFERIMENTO ALLA VIA IN SEDE STATALE?

Il committente, sia esso pubblico o privato, inoltra apposita domanda, allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alle Regioni territorialmente interessate. L'annuncio dell'avvenuta presentazione deve essere comunque pubblicato a cura del committente o proponente almeno in un quotidiano a diffusione nazionale o regionale. Le Regioni interessate devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il giudizio di compatibilità può essere emesso anche in assenza dei pareri medesimi.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI DEVE CONTENERE LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE?

I contenuti sono:

- una descrizione del progetto con i dati relativi alle sue caratteristiche, alla localizzazione ed alle sue dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame;
- una valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico-sociale.

QUALCHE ESEMPIO DI TIPOLOGIA ASSOGGETTATA A VIA?

Alcune tipologie sono:

- Raffinerie di petrolio greggio
- Centrali termiche
- Centrali nucleari
- Impianti per il trattamento di combustibili
- Acciaierie integrate di prima fusione, ghisa, acciaio
- Impianti per l'estrazione dell'amianto

► CHE COS'È L'AIA?

E' un'Autorizzazione Integrata Ambientale, fa riferimento alla Direttiva 96/61/CEE 24 settembre 1996 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 4 agosto 1999 n. 372. E' un provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o parte di esso a determinate condizioni, atte a garantire i requisiti di legge finalizzati ad evitare o ridurre le emissioni inquinanti provenienti dalle attività in esso espletate.

► COSA SONO LE AREE NATURALI PROTETTE?

Sono definite e regolamentate dalla L. 6 dicembre 1991 n. 394 "*Legge Quadro sulle aree protette*". Detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

I PARCHI E LE RISERVE DA CHI SONO GESTITI?

Da un apposito Ente Parco, al quale compete tra l'altro la predisposizione del "Piano per il Parco", tale piano approvato dal Consiglio direttivo dell'ente viene successivamente adottato dalla Regione, depositato presso i comuni interessati per consentire la fase delle osservazioni ed infine approvato dalla stessa Regione.

QUAL È L'ITER PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA?

Gli interventi sono soggetti alla preventiva acquisizione del nulla osta dell'Ente Parco, con formazione del silenzio-assenso qualora l'Ente Parco non si pronunci entro il 60° giorno dalla presentazione della domanda. Inoltre ai sensi della Legge "Galasso" le aree naturali protette sono sottoposte a tutela paesaggistica, configurando anche la necessità di acquisire per una stessa opera, l'autorizzazione paesistica per una semplificazione delle procedure amministrative alcune Regioni hanno

previsto che il nulla osta rilasciato dall'Ente Parco abbia anche valenza di autorizzazione paesistica.

► ESISTE UNA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CHE TUTELA E DISCIPLINA I BENI CULTURALI?

Si trova nella Parte II del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici rettificato in parte con il **DLgs 24 marzo 2006 n. 156**.

LA NOVITÀ PIÙ CONSISTENTE QUAL È?

E' quella della alienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica, a seguito dei provvedimenti emanati a tale riguardo negli anni precedenti (323/2006) concernente la procedura di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre individua le categorie dei "beni culturali" nei quali sono compresi manufatti riconducibili alla sfera di intervento dell'architetto che presentano interesse artistico, storico, archeologico; il loro regime giuridico cambia a seconda del loro stato di appartenenza, allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici oppure ai privati.

COME AVVIENE LA PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELL'INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, ECC. ?

L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico costituisce dichiarazione di interesse culturale ed il relativo provvedimento è trascritto nei relativi registri con procedura analoga a quella dei beni di proprietà privata. Le proprietà appartenenti ai privati sono invece beni culturali e sono soggette a tutela solo qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale da parte del ministero. Il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale è avviato dal soprintendente, su richiesta della Regione e di ogni altro Ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario con fissazione di un termine, comunque non inferiore ai 30 giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. Una volta emanata, la dichiarazione è notificata al proprietario tramite mezzo comunale o posta raccomandata con avviso di ricevimento ed è trascritta, su richiesta del Soprintendente, nei relativi

registri immobiliari acquisendo efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore di qualsiasi titolo.

Analogamente per i beni paesaggistici, la sottoposizione ai dispositivi di tutela previsti dalla norma comporta essenzialmente l'obbligo di richiedere una specifica autorizzazione per gli interventi, per qualsiasi tipologia di opera, che si intendano eseguire sui beni tutelati.

Tale autorizzazione spetta agli organi centrali del ministero in caso di demolizione, alle soprintendenze competenti per territori negli altri casi; essa è resa sul progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento presentati dal richiedente e può contenere prescrizioni.

L'autorizzazione, se relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza, con possibilità di interrompere i termini di richiesta di documentazione integrativa o accertamenti tecnici in luogo. Decorso inutilmente il termine, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere; se l'amministrazione non provvede nei tre giorni successivi al ricevimento della diffida il richiedente può agire ai sensi dell'art. 12bis della L. 6 dicembre 1991 n. 1034.

L'assoggettamento a tutela di un bene immobile comporta anche la potestà da parte del soprintendente di svolgervi ispezioni e di imporre l'esecuzione degli interventi necessari ad assicurare la conservazione, oltre a sospendere i lavori non autorizzati o eseguiti in difformità dall'autorizzazione.

► ESISTE UN CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DELLO STATO PER CONSERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE?

Sì, è previsto dalla L. 1551/61 e dal nuovo codice al fine di favorire e conservare il patrimonio culturale da parte dei privati; prevede la possibilità per i proprietari di godere dell'erogazione di un contributo del Ministero per l'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione del bene per un ammontare non superiore alla metà della spesa, a condizione che l'immobile così restaurato sia reso accessibile al pubblico secondo le modalità fissate caso per caso da appositi accordi da stipulare con il Ministero.

in SINTESI

Tutela dei beni culturali e del paesaggio

La **L. 42/04** – Codice dei beni culturali e del paesaggio entra completamente in vigore dal momento della redazione dei Piani Paesistici. Dobbiamo quindi fare riferimento al Testo Unico emanato con L. 490/99 in materia di beni culturali ambientali, il quale a sua volta riprende la L. 431/85 (Galasso).

La prima legge sui beni paesaggistici è la **L. 1497/39**.

L. 1497/39 - La prima Legge in materia dei beni culturali

Definisce gli oggetti immobili sottoposti a tutela, intesi come immobili di particolare bellezza:

1. bellezze individue:
 - a) ville
 - b) giardini
2. bellezze d'insieme:
 - a) insiemi di edifici di particolare bellezza
 - b) insiemi che costituiscono viste panoramiche di particolare valore

L'individuazione di tali bellezze e la definizione del relativo elenco è affidato a delle commissioni provinciali.

DPR 616/77 - Concetto di paesaggio

La competenza in materia paesaggistica passa alle regioni, in collaborazione con le Sovrintendenze; si amplia il concetto di paesaggio, comprendendo anche altri tipi di beni, non solo legati al loro valore di bella veduta.

L. 431/85 - Legge Galasso

La legge integra il DPR 616/77 ed introduce speciali categorie di beni sottoposti a vincolo paesaggistico:

1. territori costieri, mari e laghi: fascia di 300 m
2. fiumi: fascia di 150 m
3. territori montani: Alpi oltre 1.600 m, Appennini oltre 1.200 m
4. ghiacciai
5. parchi naturalistici
6. riserve naturalistiche nazionali e regionali

7. parchi archeologici

8. riserve forestali

9. zone umide

Punti principali:

- Il vincolo non è più riferito a singoli oggetti, ma tutela vaste aree del territorio.

- l'esclusione dai vincoli paesaggistici delle zone omogenee A e B, in quanto sottoposte ad altri vincoli di tutela.

Autorizzazione per l'intervento sulle aree vincolate:

La Regione è obbligata a trasmettere la documentazione per l'autorizzazione alla Sovrintendenza competente, che si esprime sulla legittimità dell'intervento e lo autorizza.

Il Ministero può annullare l'autorizzazione entro 60 giorni, trascorsi i quali l'autorizzazione si intende concessa (silenzio-assenso)

Direttiva CEE 337/85 - V.I.A.

La direttiva definisce i casi in cui è necessario procedere a V.I.A. (V.I.A. Regionale):

- 1) stabilimenti di industria cartiera
 - 2) stabilimenti per il trattamento di prodotti chimici
 - 3) impianti per la concia di cuoio e pellami
 - 4) impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi
- ecc.

L. 349/86 - Ministero dell'Ambiente

Istituisce il ministero dell'Ambiente e si occupa della V.I.A., per le grandi opere la V.I.A. Statale. Le opere soggette a V.I.A. sono così definite:

1. raffinerie di petrolio
 2. tronchi ferroviari
 3. impianti di estrazione di amianto
 4. oleodotti
- ecc.

L. 394/91 – Legge quadro sulle aree protette

Definisce i principi per la gestione delle aree naturali protette.

Classifica i parchi nazionali, regionali, ecc.

Introduce una serie di elementi di valutazione che andranno poi, nella legislazione successiva, a costituire la base per la V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale)

DLgs 490/99 – T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

Nel 2002 viene istituita una Commissione Europea del Paesaggio che individua una serie di punti di riferimento per armonizzare le legislazioni nazionali:

- Concetto di Paesaggio: non comprende più solo ambiti di particolare pregio, ma anche l'ambiente di vita quotidiano e le aree degradate, indipendentemente dal loro valore estetico,
- Superamento del concetto di Tutela, a favore di quello di Pianificazione del Paesaggio in generale,
- Definizione dei Piani Paesistici.

Direttiva CEE 42/01

Definisce la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), non ancora recepita dalla nostra legislazione.

DLgs 42/04 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Riprende i principi definiti dalla Commissione Europea del Paesaggio. Distingue:

1. Beni culturali

2. Beni paesaggistici (bene immobile espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio).

Definisce la V.I.A. come procedura tecnico-amministrativa finalizzata a individuare gli effetti che una determinata opera pubblica o privata sul contesto ambientale come insieme di risorse naturali.

Istituisce l'autorità dell'Ente Parco, con predisposizione del Piano per il Parco; per intervenire su un parco occorre la preventiva acquisizione del nulla osta dell'Ente Parco.